



## cibi europei: stop dalla Russia

Non abbiamo nessuna intenzione di commentare le motivazioni della crisi Russo - Ucraina, ma è certo che gli effetti stanno determinando gravi danni alla nostra economia, per il momento al settore agricolo (il cui inizio è stato la crisi dei prezzi delle pesche) ma non è escluso che si estenderanno ad altri ambiti produttivi.

Effetti derivati dalla scelta, probabilmente un po' affrettata, dell'embargo europeo che ha determinato il contro-embargo russo verso l'agroalimentare europeo, originando, a poche settimane dal suo avvio, conseguenze economiche assai chiare.

Nella più importante fiera dell'agroalimentare russo, la World Food Moscow (WFM), che si svolge ogni anno a metà settembre, (come riportato da Paolo Battistel su Terra e Vita) si è percepito immediatamente "l'aria che tira", non solo tra gli operatori europei, già ampiamente scontenti, ma anche tra i loro partner russi.

Moltissimi operatori europei presenti hanno manifestato tutto il proprio dissenso verso le misure occidentali, perché hanno provocato il contro-embargo russo, mentre i molti Russi preferivano non pronunciarsi, ma lasciavano trasparire la loro approvazione all'operato del proprio Governo.

Si sta facendo strada tra i commentatori politici che le sanzioni occidentali più che mettere in difficoltà il governo russo sul fronte interno, hanno ottenuto l'effetto esattamente contrario; ma su un punto tutti sembrano concordi: solo a dicembre si potrà capire se l'embargo proseguirà in modo molto rigoroso o no e per quanto tempo.

A decretare il destino dell'embargo, pertanto, come è già successo in passato per molti eventi storici che hanno riguardato questo Paese, sarà il famoso inverno russo, il "Generale Inverno", che al suo arrivo, azzererà tutte le produzioni di pieno campo; e poco potranno fare i circa 2.000 ha di coltivazioni

### SOMMARIO

#### APERTURA

- cibi europei: stop dalla Russia pag. 1,2
- Blue Tongue pag. 2

#### ECONOMICO

- Le scelte nazionali definitive pag. 3,4,5
- Rifiuti speciali pag. 5
- Decreto competitività pag. 6,7,8

#### AGRITURIST

- Controlli nelle aziende pag. 9

#### FISCALE

- Modello F24 pag. 9

#### LAVORO

- Modello F24 obbligo versamenti telematici pag. 10

#### LEGALE

- Controlli aziende agricole pag. 11
- Prelazione agraria per le cooperative pag. 11
- Distanza delle piante dai confini pag. 12

[www.anconaconfagricoltura.it](http://www.anconaconfagricoltura.it)  
[www.confagricoltura.it](http://www.confagricoltura.it)



#### Dir. Resp. Alessandro Alessandrini

- Viale Trieste, 24 - Jesi
- Ideazione grafica e impaginazione: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Stampa: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Notiziario edito dall'U.P.A. di Ancona
- Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale -70% - Aut. GIPA/C/AN/03/2013
- Aut. Trib. Ancona n° 37/1949-1952
- Registro Nazionale della Stampa n. p. 8351

in serra, per una popolazione di quasi 150 milioni; e poco potranno fare le ex-repubbliche sovietiche confinanti da dicembre ad aprile.

Pertanto se continuerà l'embargo e la Russia saprà sopravvivere decentemente alle ovvie carenze fino a primavera, allora il dramma si ritorcerà pesantemente sul campo europeo e niente sarà più come prima.

Al WFM erano presenti gli operatori europei che negli ultimi anni hanno investito fino a decine di milioni di euro per entrare nel mercato russo: unità produttive e linee di confezionamento espressamente dedicate a questo mercato enorme e promettente, fiere e missioni commerciali, uffici di rappresentanza a Mosca, etc. Tutti investimenti che oggi le sanzioni hanno azzerato.

Il danno subito dall'Europa, pertanto, sarà molto più alto di quello stimato ora dalle nostre autorità comunitarie.

La legge della domanda e dell'offerta ha già cominciato a colpire i produttori europei. Le quote che non vanno più in Russia, infatti, si riversano su un mercato già saturo e sotto pressione, e serve a poco appellarsi alla "compassione" della grande distribuzione: i prezzi alla produzione finiranno inevitabilmente per crollare e per portare ad una grave crisi economica e finanziaria molti agricoltori.

Sarà un vero e proprio boomerang dove il danno diretto sui prodotti bloccati è bassissimo in confronto agli investimenti profusi per entrare e consolidarsi nel mercato russo e oggi azzerati. Chi ha pensato che le sanzioni europee mettessero in difficoltà il governo russo sul piano

interno, ha ottenuto esattamente l'effetto contrario, con un'esplosione di un nuovo nazionalismo, al contrario hanno danneggiato pesantemente gli agricoltori ed esportatori europei già molto critici verso le autorità comunitarie e le loro scelte economiche.

Se a questo aggiungiamo che l'Italia è uno dei grandi paesi importatori di gas russo le prospettive non sono molto incoraggianti.

Auguriamoci che le scelte politiche future siano più ponderate ed appropriate per i contesti internazionali intorno a noi evitando fughe in avanti, e scelte affrettate come quelle fatte alcuni mesi fa dai paesi occidentali sulle regioni del nord Africa.

*Alessandro Alessandrini*

## Blue Tongue: una grave epidemia

Il Dirigente della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Marche comunica che la recente **epidemia di Blue Tongue sierotipo 1 (BTV1) che ha colpito gli allevamenti di bovini ed ovi-caprini della regione Marche, si sta manifestando con importanti forme cliniche nella specie ovi-caprina.**

L'evoluzione epidemiologica degli ultimi giorni evidenzia che la circolazione virale della BTV1 è avvenuta molto velocemente grazie alle particolari condizioni ambientali e climatiche del periodo estivo che hanno favorito la forte presenza del vettori biologico

(insetti del genere Culicoides). **La malattia non si trasmette da un animale malato ad uno sano in modo diretto, ma tramite l'insetto vettore che compie il pasto di sangue su animali viremici e successivamente su animali sani.**

La Blue tongue è una malattia stagionale (nel periodo estivo - autunnale), infatti gli insetti vettori, con il sopraggiungere del freddo, diminuiscono e cessano la loro attività, per riprenderla nella successiva stagione favorevole.

L'attuale situazione epidemiologica della BTV1 rende necessario attivare una sinergia di azioni tra allevatori e medici veterinari che

implica la conoscenza di alcuni aspetti basilari della malattia.

Per le segnalazioni di eventuali sospetti è necessario rivolgersi ai Servizi Veterinari di Sanità Animale competenti per territorio oppure all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Marche e dell'Umbria.



# Pac: le scelte nazionali definitive

## L'11% del plafond va all'aiuto accoppiato: la maggior parte delle risorse alla zootecnia

Il Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2014 ha approvato un documento, da titolo "La nuova PAC: le scelte nazionali", che contiene le decisioni italiane sull'attuazione nazionale della Pac 2014-2020.

Il documento integrale è disponibile sul sito istituzionale del Mipaaf

**[www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it)**

La decisione presa dal CdM ha consentito al ministro Maurizio Martina di comunicare all'Ue, entro il termine stabilito del 1° agosto 2014, le scelte nazionali relative all'applicazione della riforma della nuova Pac fino al 2020.

L'Italia doveva prendere numerose e importanti decisioni per l'attuazione della nuova Pac, come l'agricoltore attivo, la soglia minima, la degressività, il capping, il valore dei titoli, gli aiuti accoppiati e tante altre (tab. 1, 2, 3 e 4).

### Agricoltore attivo

Le decisioni che l'Italia doveva adottare erano tre:

- l'allargamento della lista nera;
- la soglia di non applicazione;
- i requisiti dell'agricoltore attivo.

Il Reg. 1307/2013 (art. 9) prevede l'esclusione dai pagamenti diretti dei soggetti che appartengono a



una lista nera (black list): aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti. Gli Stati membri potevano ampliare la "lista nera".

Le decisioni italiane prevedono l'allargamento della **lista nera** ad altre tre categorie di soggetti:

- persone fisiche e giuridiche che svolgono direttamente attività di intermediazione bancaria, finanziaria e commerciale (es. società immobiliari);
  - società che svolgono direttamente attività di assicurazione e/o riassicurazione;
  - pubbliche amministrazioni, fatta eccezione per gli enti che effettuano attività formative e/o sperimentazione in campo agricolo.
- Le società partecipate da**

**tali soggetti sono comunque "agricoltori attivi"**. Inoltre un soggetto della black list è considerato "agricoltore attivo" se dimostra che la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di attività agricola.

Gli Stati membri possono decidere una soglia di non applicazione dell'agricoltore attivo ai soggetti che hanno percepito pagamenti diretti per un importo inferiore a 5.000 euro nell'anno precedente.

Le decisioni italiane prevedono una **soglia di non applicazione** per i soggetti che hanno percepito nell'anno precedente pagamenti diretti per un ammontare massimo di:

- **5.000 € per le aziende prevalentemente ubicate in**

**montagna e/o zone svantaggiate;**  
 - **1.250 € nelle altre zone.**

Al di sotto di questa soglia, gli agricoltori sono automaticamente considerati “attivi”.

Oltre la soglia di non applicazione, vengono considerati “agricoltori attivi”, i soggetti che dimostrano uno dei seguenti requisiti

- **iscrizione all’Inps, come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali (Iap), coloni o mezzadri;**
- **possesso della partita Iva attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale Iva relativa all’anno precedente. Per le aziende ubicate in misura maggiore del 50% in zone montane e/o svantaggiate è sufficiente il possesso della partita Iva attiva in campo agricolo.**

La definizione di “agricoltore attivo” è molto ampia; tuttavia il requisito della partita Iva attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale Iva costringerà molti agricoltori a un processo di adeguamento.

## Sette pagamenti

Il Reg. 1307/2013 prevede un’articolazione dei pagamenti diretti in 7 tipologie, di cui 3 obbligatorie e 5 facoltative per gli Stati membri. L’Italia ha deciso di attivare 5 **tipologie di pagamenti:**

- pagamento di base: 58% del massimale nazionale;
- pagamento ecologico (greening): 30%;
- pagamento per i giovani agricoltori: 1%;
- pagamento accoppiato: 11%;
- pagamento per i piccoli

agricoltori.

La decisione più rilevante è stata la percentuale del sostegno accoppiato, che è stata fissata all’11%, anziché al livello massimo del 15%.

Alla luce di queste decisioni, il pagamento di base è fissato al 58% del massimale nazionale; ricordiamo che il pagamento di base poteva essere fissato all’interno di una forbice tra il 18% e il 69% del massimale.

## Regionalizzazione e convergenza

Le decisioni italiane in merito al calcolo dei nuovi titoli hanno confermato l’accordo tra Regioni e Ministero, già delineato nei mesi di aprile-maggio 2014, che prevede:

- la regionalizzazione applicata a livello nazionale, con una **regione unica nazionale;**
- la convergenza basata sul cosiddetto “modello irlandese”;
- il valore del **pagamento greening** calcolato come percentuale del valore di ciascun titolo del pagamento di base.

Tenendo conto di una superficie ammissibile nazionale di circa 12 milioni di ettari, il pagamento medio di base si attesta a circa 180 euro/ha (questo importo corrisponde al valore dei titoli assegnati dalla riserva nazionale), a cui aggiungere il pagamento green-ing di circa **93 euro/ha.**

In sintesi, un agricoltore italiano percepisce un pagamento medio di **273 euro/ha**, sommando il pagamento di base e il pagamento greening. A questo importo

si somma il pagamento per i giovani agricoltori e il pagamento accoppiato, se l’agricoltore possiede i relativi requisiti.

## Titoli sulla base dei pagamenti percepiti

I “nuovi titoli” verranno calcolati sulla base dei pagamenti percepiti dall’agricoltore nel 2014, anziché in base al valore dei titoli detenuti dall’agricoltore al 15.05.2014.

Questa scelta presenta importanti implicazioni:

- **i pagamenti percepiti sui titoli in affitto vengono conteggiati a favore dell’affittuario;**
- **i pagamenti percepiti possono tengono conto anche dei pagamenti dell’Art. 68, anche se solo in alcuni casi.**

Le scelte italiane prevedono che entrano a far parte dei pagamenti percepiti solamente i seguenti pagamenti dell’Art. 68: tabacco, patate e *Danae racemosa*. Questa decisione è molto importante e chiarisce ad esempio che l’Art. 68 del latte, dell’olio di oliva e dell’avvicendamento biennale non contribuiscono al “montepremi” dei pagamenti percepiti nel 2014.

## Pagamenti accoppiati

Le decisioni italiane destinano al sostegno accoppiato (art. 52, Reg. 1307/2013) un plafond del 11% del massimale nazionale, che è pari a un importo di 429 milioni di euro per il 2015. Negli anni successivi l’importo diminuisce leggermente per effetto della diminuzione del

massimale nazionale.

Il sostegno accoppiato è destinato a 8 settori produttivi e a 17 misure di intervento.

La maggior parte delle risorse sono destinate alla **zootecnia** (211,8 milioni di euro, pari al 49,3%), distribuite tra i seguenti settori: vacche da latte, bufale, vacche nutrici, bovini macellati 12-24 mesi, ovicaprini.

Il sostegno ai seminativi (34% delle risorse) interessa sette settori: **riso, barbabietola, pomodoro da industria, grano duro (centro-sud), soia (nord) proteaginose (centro), leguminose da granella (sud).**

La coltivazione di soia prevede un premio, concesso nelle regioni del nord Italia, con i seguenti limiti:

- **l'intera superficie per i primi cinque ettari;**
- **per la superficie eccedente,**

### il 10% della superficie.

Il premio alla coltivazione di proteaginose, concesso nelle regioni del centro Italia, è destinato alle seguenti colture: girasole, colza, leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose.

Il premio alla coltivazione di **leguminose da granella**, concesso nelle regioni del sud Italia, è destinato alle seguenti colture: pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose.

All'**olivicoltura** è destinato un plafond di 70,5 milioni di euro, distribuito in tre misure che si possono cumulare:

- premi alle superfici olivicole nelle Regioni con superficie olivicola >25% Sau regionale (Liguria, Puglia

e Calabria);

- premi alle superfici olivicole con una pendenza media superiore al 7,5% (Puglia e Calabria);

- premi alle superfici olivicole di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale e ambientale, i cui requisiti sono soddisfatti per le superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità (Dop, Igp, biologico).

I dettagli sulle condizioni di ammissibilità saranno definite da un decreto ministeriale che sarà approvato nel mese di settembre 2014.

**Angelo Frascarelli**  
estratto da Terra e Vita n. 33/34  
30/08/2014

# RIFIUTI SPECIALI

## firmata convenzione per il ritiro

Si comunica che in data 31 luglio 2014 l'Unione Provinciale Agricoltori di Ancona ha sottoscritto con la Manzotti Service di Falconara una Convenzione Quadro per la gestione dei rifiuti agricoli delle proprie aziende associate e situate nel territorio della Regione Marche.

Tale convenzione oltre ad essere di fondamentale importanza per quelle

aziende agricole che assumono più di 10 dipendenti (esonero dal SISTRI) si rivolge alla totalità delle aziende associate in quanto offre dei prezzi vantaggiosi per il ritiro di rifiuti speciali pericolosi e non.

Il testo della convenzioni con i prezzi posso essere richiesti presso gli uffici dell'Unione Provinciale Agricoltori di Ancona



# Decreto Competitività

## novità apportate al D.L. 91/2014 in sede di conversione in legge



Si segnala che il Senato il 7 agosto 2014 ha approvato in via definitiva il disegno di legge che converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante “disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”.

Alla luce di quanto sopra si ritiene utile fornire un primo approfondimento sul provvedimento per quanto riguarda gli aspetti legati alla prevenzione incendi, alle macchine agricole, all'agricoltura biologica, nonché in materia di energia, riservandosi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di fornire ulteriori indicazioni.

### PREVENZIONE INCENDI

Il ddl di conversione del D.L. 91/2014 introduce al comma 1 dell'articolo 1 bis una semplificazione relativa agli adempimenti previsti per la prevenzione incendi.

In particolare, viene disposto che **gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal**

**regolamento di cui al DPR 151/2011.**

Si ricorda che con l'emanazione del D.P.R. 151/2011 sono state riclassificate le attività sottoposte alla prevenzione incendi, ricomprendendo ad esempio anche i depositi dei prodotti petroliferi utilizzati dalle imprese agricole ed i contenitori distributori mobili, realizzati ed installati nel rispetto delle indicazioni del D.M. 19 marzo 1990.

Pertanto, la disposizione introdotta nel ddl di conversione, una volta emanata, consente alle **imprese agricole con depositi di capienza inferiore a 6 metri cubi di essere esonerate dalla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)**. Ne consegue che per tutti gli altri soggetti la scadenza del 7 ottobre 2014 rimarrebbe confermata.

### SERVIZI DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DELLE MACCHINE

Con il comma 14 dell'articolo 1 bis in merito ai **servizi di consulenza per la circolazione delle macchine svolte dalle organizzazioni professionali agricole**, agro meccaniche e della cooperazione agricola maggiormente rappresentative a livello nazionale, viene stabilito che nell'esercizio dell'attività di consulenza le stesse **possono attivare le procedure di collegamento al sistema operativo di prenotazione del Ministero dei Trasporti ai fini dell'immatricolazione e della gestione delle situazioni giuridiche inerenti la proprietà della macchine**.

Questa disposizione sarà operativa con l'emanazione di un decreto diretto a stabilire le modalità tecniche di collegamento con il centro elaborazione dati del Ministero e le relative modalità di gestione.

### COMBUSTIONE DEI RESIDUI VEGETALI

Le novità relative alla combustione dei residui vegetali, contenute all'articolo 14, comma 8 lettera b) del provvedimento, nei vari passaggi parlamentari sono state oggetto di modificazioni successive che hanno portato ad una riscrittura del testo.

Innanzitutto le modifiche introdotte non si riferiscono più all'art. 256 bis del d.lgs. 152/06 ma vengono inserite nell'art. 182, con il seguente comma 6 bis:

*“Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (1 stero equivale a 1 metro cubo di legname vuoto per pieno ndr) per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185 comma 1 lett. f) effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali, agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre Amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche climatiche o ambientali sfavorevoli ed in tutti i casi in cui da tali attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).*”

Fermo restando che nell'art. 256 bis del d.lgs. 152/06 (art. 14, comma 8

lett. b sexies) viene ulteriormente specificato che l'abbruciamento del materiale agricolo o forestale naturale nel rispetto di quanto sopra richiamato non costituisce combustione illecita di rifiuti. Disposizione che si applica anche al suddetto materiale derivato da verde pubblico e privato.

Pertanto, la nuova disposizione:

- conferma la possibilità di bruciare in campo materiali vegetali quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale non pericoloso utilizzato in agricoltura o selvicoltura, senza che sia configurabile come attività di combustione illecita dei rifiuti;

- è direttamente applicabile visto che non è più prevista l'emanazione delle ordinanze comunali (come previsto nel DL 91/2014 oggi vigente). Anche se è stata introdotta la facoltà per i Comuni e le amministrazioni competenti (Corpo forestale dello Stato, ecc.) di limitarne l'applicazione per i motivi sopra richiamati.

### SISTRI

Le novità in materia di SISTRI sono contenute nel comma 12 bis dell'articolo 10 e nei commi 2-bis e 8 bis dell'articolo 14 del ddl.

In particolare:

- **viene prorogato il termine ultimo - dal 3 marzo al 31 dicembre 2014** - per l'approvazione del decreto di semplificazione del Sistri previsto dal comma 8 del DL 101/2013, convertito nella Legge 125/2014;

- **viene data la possibilità agli imprenditori agricoli di sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione delle schede SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario.** L'archivio informatico è accessibile on line sul portale del destinatario, in apposita sezione, con nome dell'utente e password dedicati;

tale misura integra, con l'introduzione del comma 1 quinquies all'art. 190 del d.lgs. 152/06 le semplificazioni sulla tenuta del registro di carico e scarico già previste dal comma 1 ter del suddetto articolo;

- viene stabilito che il termine finale dell'efficacia del contratto del concessionario SISTRI sia il 31 dicembre 2015, garantendo all'attuale società l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati al 31 dicembre 2015. Contemporaneamente, entro il 30 giugno 2015 il Ministero dell'Ambiente è tenuto ad avviare le procedure per l'emanazione del bando per un nuovo affidamento;

- **viene introdotta, infine, la necessità che il SISTRI sia interconnesso con il corpo forestale dello Stato**, con particolare riferimento al territorio campano.

### CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO

In sede di conversione in legge è stata introdotta la lettera b-bis), comma 5 dell'articolo 13 ed il comma 5 bis che modificano l'allegato D alla parte IV del D.lgs 152/2006 relativo all'Elenco dei rifiuti (Codici CER). Vengono fornite istruzioni per la classificazione dei rifiuti e modalità per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso che si applicheranno decorsi 180 gg dall'entrata in vigore della legge di conversione. In particolare viene stabilito che:

- la classificazione avviene prima che il rifiuto venga allontanato dal luogo di produzione;
- se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso "assoluto", esso è pericoloso senza alcuna specificazione, e le proprietà di pericolo del rifiuto (definite da H1, a H15) devono essere definite prima di procedere alla gestione;
- se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso "assoluto",

esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione;

- se un rifiuto è classificato con codice CER speculare (pericoloso e non pericoloso) devono essere determinate le proprietà del pericolo attraverso delle indagini (uso della scheda informativa del produttore, conoscenza del processo chimico, campionamento ed analisi, scheda di sicurezza dei prodotti ed etichettatura delle sostanze, ecc);

- quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate secondo i metodi indicati o le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.

In relazione alle modifiche introdotte occorrerà valutare i riflessi sulla gestione di alcuni rifiuti agricoli con classificazione speculare come i contenitori vuoti di fitofarmaci.

### BENI IN POLIETILENE

In sede di conversione è stata introdotta la lettera b-quinques al comma 8 dell'articolo 14, relativa alla gestione dei rifiuti provenienti da beni in polietilene. La norma modifica l'articolo 234 del D.lgs n. 152/2006 relativo al Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, Polieco.

In particolare viene fornita una definizione di beni in polietilene, ovvero beni composti interamente da polietilene - e non più a base di polietilene - individuati con apposito decreto e verificati con cadenza triennale. In fase di prima applicazione e fino all'emanazione del predetto decreto viene fornito un primo elenco di beni, che sono riconducibili prevalentemente al settore agricolo, ovvero:

- film per copertura di serre e tunnel;
- film per la copertura di vigneti e frutteti;
- film per la pacciamatura;

- film per insilaggio;
- film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli;
- film per pollai;
- le reti ombreggianti di copertura e protezione.

Su tale aspetto sarà necessario un approfondimento al fine di verificare l'impatto che tale disposizione può avere nella gestione dei contributi POLIECO da parte delle aziende agricole.

### CONTRIBUTO PNEUMATICI FUORI USO

L'articolo 8-bis, introdotto in sede di conversione in legge, stabilisce che **il contributo per il recupero degli pneumatici fuori uso è parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA, è applicato in base all'importo di vendita alla data di immissione sul mercato e rimane invariato in tutte le fasi di commercializzazione dello stesso.** Tale contributo deve essere riportato in modo chiaro e distinto nelle fatture di vendita.

### MISURE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

In particolare si segnala il comma 7 bis dell'art. 10, introdotto in sede di conversione in legge, che dà la possibilità di stipulare apposite convenzioni con i conduttori di aziende agricole ubicate su terreni al di sopra dei 1000 metri di altitudine per la realizzazione di opere minori di pubblica utilità (manutenzioni stradali, servizi di spalatura della neve o regimazione delle acque superficiali).

### AGRICOLTURA BIOLOGICA

In sede di conversione del decreto legge è stato abrogato l'articolo 7-quater che introduceva il Sistema Informativo del Biologico (SIB). La norma sarebbe

risultata inutile, poiché esiste già un D.M. del Mipaaf che ha istituito e reso operativo proprio il SIB da due anni. Dunque ai fini delle registrazioni per gli imprenditori agricoli non cambia nulla.

### DISPOSIZIONI PER IL SETTORE ENERGETICO

Con riferimento al "Pacchetto energia" (Artt. 23-31) in sede di conversione in legge del D.L. 91/14, sono state introdotte numerose che comunque non risolvono i problemi legati allo "spalma incentivi".

Il provvedimento approvato in via definitiva conferma le disposizioni di cui all'articolo 23.

**Per cui i risparmi conseguenti alla riduzione di taluni oneri che gravano sulle bollette elettriche, vengono destinati ai consumatori di energia elettrica dotati di connessioni in media e bassa tensione con potenza disponibile superiore (in precedenza il riferimento era alla potenza impegnata) a 16,5 kW, per utenze diverse dal residenziale e dall'illuminazione pubblica.**

Come già anticipato è stato introdotto l'art. 25 bis che prevede la revisione, a partire dal 1 gennaio 2015, della disciplina dello scambio sul posto sulla base di alcuni criteri direttivi:

- la soglia di applicazione è elevata a 500 kW per gli impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio dal 1 gennaio 2015;
- per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW, inclusi quelli già in esercizio, non sono applicati i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete;
- per gli impianti operanti in

regime di scambio sul posto, diversi da quelli al punto precedente, si applicano i corrispettivi in misura del 5% dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.

Nel caso poi di impianti fotovoltaici di potenza maggiore di 200 kW, a tale misura si aggiunge l'ormai noto "spalma-incentivi" (comma 3) che stabilisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, la rimodulazione degli incentivi sulla base delle seguenti opzioni:

- la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni ed è «ricalcolata» in base alla percentuale di riduzione che va dal 25% con un periodo residuo di 12 anni fino al 17% oltre 19 anni;
- la tariffa è rimodulata con un primo periodo di incentivi ridotti rispetto all'attuale e un secondo periodo di incentivi incrementati «in ugual misura»; le percentuali sono stabilite dal Mise entro il 1 ottobre 2014 così da consentire, in caso di adesione di tutti, «un risparmio di almeno 600 milioni di euro all'anno per il periodo 2015-2019» rispetto alle tariffe attuali;
- fermo restando il periodo di erogazione ventennale la tariffa è ridotta del:
  - 6% per gli impianti da 200 kW a 500 kW;
  - 7% per gli impianti da 500 kW a 900 kW;
  - 8% per gli impianti di potenza nominale superiore.

Quest'ultima opzione viene applicata automaticamente da parte del GSE in caso di mancata scelta dell'operatore entro il 30 novembre 2014.

In merito a queste ultime disposizioni la Confagricoltura si è attivata per impugnarne il provvedimento.



# CONTROLLI NELLE AZIENDE AGRITURISTICHE:



Come annunciato più volte dall'Associazione ai propri soci, sono in atto controlli da parte del CORPO FORESTALE a seguito di una convenzione stipulata con la Regione Marche per lo svolgimento di attività di verifica nell'ambito della sicurezza agroalimentare.

L'attività di verifica concerne,

## per le aziende che somministrano pasti e bevande

- il rispetto del parametro della principalità agricola,
- le percentuali di auto approvvigionamento,
- l'utilizzo obbligatorio di prodotti regionali,

## per tutte le altre

- il rispetto dei volumi di attività autorizzati o dichiarati
- il rispetto degli adempimenti amministrativi (esposizione titoli

abilitativi, prezzi, elenchi, ecc)

Gli illeciti amministrativi fino ad ora contestati e sanzionati (€1000,00 - doppio del minimo - e sospensione dell'attività agrituristica tra i 10 e 30 giorni) hanno evidenziato soprattutto **il mancato rispetto delle percentuali di auto approvvigionamento e di quelle di provenienza regionale della materia prima.**

Per tale motivo entro il prossimo mese di Novembre sarà organizzato un incontro per i soci, cui parteciperanno anche alcune delle aziende sottoposte a controllo, durante il quale saranno affrontate le seguenti tematiche:

- Entrata in vigore della nuova **normativa - L.R 21/2011 a seguito dell'emanazione del Regolamento Regionale 6/2013;**
- **termine per adeguare requisiti difformi - tre anni dalla data di**

**entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21,**

- **rappporto di connessione con attività agricola**
- **percentuali di prodotti tracciati per la preparazione della prima colazione e dei pasti**

Ricordiamo inoltre che ai soci Agriturist in regola con le quote associative, sarà inviato il VADEMECUM dell'operatore agrituristico con l'indicazione degli adempimenti e delle scadenze anche in materia di pubblica sicurezza, comunicazione prezzi, piscine, ecc. Il vademecum contiene anche i fac simile della documentazione obbligatoria (es. Regolamento interno trilingue per le piscine) e suggerimenti sulla conduzione dell'azienda (ad es. per i mezzi promozionali che devono contenere informazioni esaurienti e veritiere e rispetto a ciò che realmente l'azienda può offrire)

## fiscale

### Modello F24: obbligo di versamenti solo telematici decorrenza 1° ottobre 2014

Si comunica che a decorrere dal 1° ottobre 2014 è introdotto l'obbligo, a prescindere dal possesso o meno della partita Iva, di procedere al versamento delle imposte e dei contributi previdenziali esclusivamente per via telematica, laddove nel Mod. F24 vengano effettuate delle compensazioni.

Lo prevede l'articolo 11 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014. In particolare, la disposizione prevede:

- F24 con saldo finale sia pari a

zero: da presentarsi esclusivamente dei servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (occorre registrarsi e ottenere il Pincode);

- F24 a debito contenente compensazioni: da pagare sia mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (vedi sopra) sia per il tramite dagli intermediari della riscossione convenzionati (ossia le banche e la poste);

- F24 di importo a debito superiore a C. 1.000,00: da pagare mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle

entrate (vedi sopra), sia per il tramite degli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (ossia banca o poste);

In definita il pagamento del Modello F24 allo sportello della banca o dell'ufficio postale sarà possibile solo per F24 di importo non superiore a 1.000,00 euro non contenente alcuna compensazione.

Maggiori informazioni presso gli Uffici di Confagricoltura Ancona Servizi srl

# Lavoro agricolo: disposizioni introdotte con il D.L. n. 91/2014

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto u.s. è stata pubblicata la legge 11/08/2014, n.116 che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 91/2014 (c.d. decreto #Campolibero).

Le novità apportate dal citato decreto in materia lavoristica, in estrema sintesi aveva previsto:

- **l'introduzione di un incentivo specifico per l'assunzione di giovani lavoratori agricoli (dai 18 ai 35 anni) con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata triennale e con garanzia occupazionale minima di 102 giornate lavorative annue;**
- **l'estensione delle deduzioni dalla base imponibile IRAP riconosciute dalla legge per il lavoro a tempo indeterminato alle assunzioni di lavoratori agricoli a tempo determinato, purché il rapporto abbia una durata almeno triennale e garantisca una occupazione di almeno 150 giornate annue;**
- **la creazione della "Rete del lavoro agricolo di qualità", ossia di un sistema gestito congiuntamente dall'INPS, da rappresentanti istituzionali e dalle parti sociali finalizzato a redigere - a domanda degli interessati - un elenco delle imprese agricole in regola con le disposizioni in materia di lavoro in modo da orientare l'attività di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti al predetto elenco.**

In sede di conversione, la legge n.116/2014 ha apportato le seguenti modifiche alle sopra citate previsioni. Incentivi per l'assunzione di giovani in agricoltura (art. 5, c. 1-12)

La dotazione del fondo del Ministero delle politiche agricole che finanzia

l'incentivo per l'assunzione di giovani lavoratori agricoli è stata rideterminata nell'importo di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 (in precedenza la dotazione era pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 12 milioni di euro per l'anno 2016, a 9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018).

Ricordiamo che l'incentivo è pari ad un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo complessivo di 18 mesi.

Per le assunzioni a tempo determinato il beneficio sarà riconosciuto con le seguenti scadenze:

- 6 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione;
- 6 mensilità a decorrere dal completamento del secondo anno di assunzione;
- 6 mensilità a decorrere dal completamento del terzo anno di assunzione.

Per le assunzioni a tempo indeterminato il beneficio sarà riconosciuto con le seguenti scadenze:

- 18 mensilità a decorrere dal completamento del diciottesimo mese dal momento dell'assunzione.

In sede di conversione, viene anche introdotto un limite massimo annuale per l'incentivo in commento, che non potrà comunque superare, per ciascun lavoratore assunto, l'importo di 3.000 euro nel caso di assunzione a tempo determinato, e di 5.000 euro nel caso di assunzione a tempo indeterminato.

## **Deduzioni IRAP per lavoratori a termine (art. 5, c. 13 e 14)**

Come noto, le deduzioni dalla

base imponibile IRAP riconosciute dalla legge per il lavoro a tempo indeterminato erano state estese dal d.l. n. 91 anche alle assunzioni di lavoratori agricoli a tempo determinato.

In sede di conversione, accogliendo una specifica richiesta di Confagricoltura, tali deduzioni IRAP sono state rese applicabili anche alle assunzioni a tempo determinato effettuate dalle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 99/2004.

## **Rete del lavoro agricolo di qualità (art. 6)**

Ai fini della partecipazione alla cd. "Rete del lavoro agricolo di qualità" - che era stata introdotta dal citato decreto #Campolibero - è stato eliminato il requisito della non sussistenza di procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Tuttavia, nel caso in cui un'impresa agricola - pur appartenente alla Rete del lavoro agricolo di qualità - abbia in corso procedimenti penali, continuerà ad essere oggetto della normale attività di vigilanza da parte del Ministero del Lavoro e dell'INPS.

Maggiori informazioni od il testo del decreto legge 91/2014 coordinato con la legge di conversione n.116/2014, presso gli uffici dell'Unione Provinciale Agricoltori di Ancona

## CONTROLLI AZIENDE AGRICOLE

### Registro Unico e Diffida ad Adempiere

Con la conversione in legge del D.L. 91 del 24/06/2014 tra le varie novità confermate si è introdotto con l'art. 1 le norme che **istituiscono il Registro Unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole.**

In esso confluiranno i dati dei controlli effettuati da parte di organi di polizia di vigilanza e controllo, nonché quelli svolti da organismi privati autorizzati allo svolgimento dei controlli.

**Il Registro verrà istituito con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e tenuto a cura di detto Dicastero.**

Nello stesso articolo trovano conferma le norme in materia di controlli ispettivi sulle imprese agricole, con particolare riferimento alle modalità di esecuzione in coerenza con quanto stabilito dalle Linee Guida in materia di controlli (a disposizione presso i nostri uffici ndr).

Mentre in sede di approvazione sono state modificate **le norme relative alle sanzioni per violazioni delle norme in materia agroalimentare.**

Viene stabilito, pertanto:

- le violazioni relative alla materia agroalimentare **per le quali scatta preventivamente la diffida ad adempiere, sono quelle per le quali è prevista** - dalla relativa norma di legge - una sanzione pecuniaria;
- la diffida ad adempiere può essere concessa nel caso in cui la violazione sia accertata **“per la prima volta”**;
- la violazione deve essere “sanabile”. Al riguardo viene specificato che è tale la violazione generata da “errori o omissioni formali” ovvero violazioni **“le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili”**;

- con la diffida l'interessato ha 20 giorni di tempo per adempiere alle prescrizioni violate.

Sempre per le violazioni di norme in materia agroalimentare per le quali è prevista la sola sanzione pecuniaria, **si conferma la riduzione del 30% della sanzione se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione.**

Tale riduzione è applicata anche alle violazioni già contestate alla data del 25 giugno 2014 purché il pagamento della sanzione ridotta e la trasmissione della relativa quietanza avvenga entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 91/2014.

## PRELAZIONE AGRARIA PER LE COOPERATIVE

Con la conversione in legge del D.L. 91 del 24/06/2014 tra le varie novità trova conferma, all'art. 7 ter, che il **diritto di preazione agraria sia esteso alle cooperative agricole.** Lo stesso previsto, dalla legge, a favore dell'affittuario coltivatore diretto insediato sul terreno che del proprietario coltivatore diretto confinante.

Tale diritto è esteso alle cooperative agricole qualora la metà dei soci e degli amministratori sia coltivatore diretto iscritto nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

Le cooperative agricole sono quelle in possesso dei requisiti ex art. 1 co.2 del D.Lgs n. 228/2001, ovvero quelle cooperative composte da imprenditori agricoli ed i loro consorzi che utilizzano per lo svolgimento delle attività di

cui all'art. 2135 c.c. prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

*In realtà l'estensione della preazione alle cooperative agricole è già statuita dall'art. 16 L. 817/1971.*

La norma in commento specifica tuttavia quali elementi soggettivi devono sussistere in capo sia ai soci che agli amministratori della società per esercitare la preazione dovendo almeno la metà di loro essere in possesso della qualifica di coltivatore diretto risultante dal Registro delle Imprese.



# DISTANZA DELLE PIANTE DAI CONFINI

Vanno rimosse le piante poste a una distanza minore a quella legale anche senza la prova di un danno specifico

(Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 14008 del 19 giugno 2014)

In base all'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 892, 893 e 894 c.c., il proprietario del fondo può chiedere l'estirpazione degli alberi posti nel fondo del vicino a distanza minore di quella di legge, a prescindere dalla valutazione dell'esistenza di un'effettiva turbativa; la finalità delle norme citate, infatti, è quella di salvaguardare il fondo in sé, indipendentemente dalle sue particolari caratteristiche o esigenze, sicché il compito del giudice di merito è limitato alla verifica del rispetto della distanza prescritta, senza doversi estendere a indagare la concreta esistenza del danno derivante dall'invasione delle radici e dei rami altrui.

**Per completezza d'informazioni si pubblicano gli articoli del Codice Civile, in parte, esaminati:**

**Art.892 - Distanze per gli alberi -** Chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani, e simili;

2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore ai tre metri, si diffonde in rami;

3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di

ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

**Art.893 - Alberi presso strade, canali e sul confine dei boschi -** Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall'articolo precedente.

**Art.894 - Alberi a distanza non legale -** Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle

indicate dagli articoli precedenti.

**Art.895 - Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale -** Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.

La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.

**Art.896 - Recisione di rami protesi e di radici -** Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.

Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art.843.

